

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1830)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTURI e BALDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1974

Contributo annuo dello Stato
in favore della libera Università di Urbino

ONOREVOLI SENATORI. — Forse non è inutile ricordare il rilevante apporto fornito in ogni tempo alla diffusione della civiltà italiana nel mondo dalla città di Urbino, patria di geni di prima grandezza e di uomini illustri, ma anche luogo d'incontro e di formazione di giovani leve e di personalità della cultura, provenienti da ogni luogo della penisola, che, in atmosfera appartata e rasserenante, hanno potuto maturarsi e, quindi, recare ingenti contributi culturali e, talvolta, autentici messaggi.

Punta di diamante ed istituzione singolarissima di tale ambiente culturale è, oggi più che mai, la libera Università degli studi di Urbino, che, per essere sorta nel 1506, può definirsi di gran lunga la più antica delle libere Università italiane, dotata com'è di incomparabile continuità storica. Essa conta attualmente circa 12.000 iscritti e sei facoltà, oltre ad un istituto superiore di educazione

fisica, con alla guida, da più di cinque lustri, un rettore del prestigio di Carlo Bo; si tratta di un Ateneo che ha dimostrato, pur operando quasi sempre negli angusti limiti della autonomia amministrativa, ampie possibilità di sviluppo ed è sorprendente che tale fenomeno si sia verificato in una zona del Montefeltro, che è tra le più depresse dell'Italia centrale; anzi, va affermato che l'Università rappresenta, per una città di modeste dimensioni come Urbino, accanto al privilegio della cultura, la prima vera risorsa economica, per cui le sorti della stessa città sono indissolubilmente legate a quelle della sua Università. Pertanto, salvare, in questo momento di crisi economica che investe l'intera Nazione, la libera Università degli studi di Urbino, significa anche salvare e garantire l'economia urbinata.

D'altra parte, la forza e la funzione della Università di Urbino sono decisamente pre-

valenti nell'ambito della realtà regionale marchigiana (l'Università comprende anche la facoltà di economia e commercio, distaccata ad Ancona); inoltre, per essere posta tra Marche e Romagna, si trova ad operare territorialmente in un'orbita interregionale ed in forza della sua secolare tradizione accorrono ad essa giovani di ogni classe sociale, provenienti dalle diverse Regioni italiane.

L'antica, meritata fama, le indovinate iniziative, i corsi estivi per stranieri la rendono mèta di soggiorno di docenti e di giovani di estrazione europea ed extraeuropea. L'ambiente urbinato, infatti, appare particolarmente adatto alla meditazione e alla ricerca, per cui l'Università è chiamata, più di ogni altra, ad una vocazione residenziale, di cui sono, oggi, visibile realtà i *colleges* già sorti e gli altri in avanzata fase di costruzione; mentre la dispone ad aprirsi ad ogni antico e moderno messaggio e alla più varia ed intelligente sperimentazione proprio il suo *status* caratterizzante di libera (che è il più vicino del resto al modello previsto dall'articolo 33 della Costituzione), onde è già conosciuta e sempre più potrebbe atteggiarsi quale « centro pilota » di ricerca e di studio, adempiendo funzioni di avanguardia insostituibili e in ogni caso utili alla cultura del nostro Paese.

Ora, proprio per il ruolo essenziale già svolto nell'ambito della Regione e della Nazione e per quanto ancor più potrebbe operare in futuro, essa va sorretta da aiuti adeguati, poichè va onestamente riconosciuto che i recenti provvedimenti di legge, da una parte con la sottrazione di vantaggi sostanziali, quali ogni contributo per l'edilizia universitaria, e dall'altra con gli oneri finanziari che necessariamente tali provvedimenti comportano, hanno praticamente non solo ignorato l'Università di Urbino, ma addirittura arrecato uno scompensato incolmabile alla sua economia.

Tra tutti, il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, è venuto, con norme molteplici e più precisamente con gli

articoli 1, 3, 5, 8, 11 e 12, ad incidere troppo pesantemente e in modo insopportabile sulla voce delle spese del suo bilancio già di per sé delicato. I nuovi oneri imposti da detti provvedimenti esauriscono ogni possibilità dell'Università di far fronte, con i fondi del proprio bilancio, al potenziamento e allo sviluppo delle facoltà, degli istituti, delle biblioteche, dei laboratori, della ricerca scientifica, delle sperimentazioni e dell'edilizia.

Pertanto, non potendosi supporre che la Università di Urbino debba chiudere i battenti od abbia a ricorrere alla statalizzazione (il che snaturerebbe, tra l'altro, un'istituzione così gloriosa ed unica, mentre comporterebbe oneri in questo momento insostenibili da parte dello Stato), si è creduto di scegliere la strada più semplice, onesta, conseguente ed opportuna, quale quella di una sovvenzione annua da parte dello Stato che permetta all'Università di Urbino di sopravvivere e di continuare ad operare serenamente, senza il paventato spettro della chiusura e l'angoscia di una esistenza asfittica e precaria.

L'unito disegno di legge tiene conto di questa realtà e prevede i rimedi possibili con notevole vantaggio anche da parte dello Stato, verso cui l'Università di Urbino ha compiuto e compie un servizio prezioso e insostituibile.

L'entità del contributo, rapportato al numero degli studenti iscritti, comporta meno di lire 300 mila per studente, mentre è risaputo che in media nelle Università statali la spesa per studente è di oltre un milione. Si pensi inoltre che il solo onere attuale per il personale docente e non docente dell'Università di Urbino è di circa lire 2.700 milioni.

È da tenere altresì presente che esistono precedenti di interventi statali in favore di Università libere, come, ad esempio, la legge 22 giugno 1954, n. 394, che prevedeva la concessione a favore dell'Università libera di Camerino di un contributo straordinario annuo per un periodo non superiore ad otto anni e la legge 24 luglio 1957, n. 756, riguardante provvedimenti in favore della scuola normale superiore di Pisa.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Alla libera Università degli studi di Urbino, oltre ai contributi di funzionamento, è assegnato un contributo annuo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, di lire 3.000 milioni, da destinarsi al finanziamento delle attività di sperimentazioni didattiche e di ricerca, al potenziamento delle facoltà e degli istituti, alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento edilizio nonchè per far fronte agli oneri che derivano dall'applicazione delle norme relative al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Art. 2.

All'onere per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il contributo per gli esercizi finanziari successivi al 1974 può essere dal Ministero della pubblica istruzione aumentato o diminuito, in base a precisi programmi di sviluppo presentati dall'Università e agli oneri o benefici derivanti dall'applicazione di nuovi provvedimenti legislativi generali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.